



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Luna Park di Perugia – Assoggettabilità a verifica della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

ALLA PREFETTURA DI

PERUGIA

E, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

ROMA

Il Comune di Perugia con nota n. 2012/0051816 del 6.4.2012, che si allega, ha nuovamente chiesto l'avviso di questo Ministero in merito alle verifiche cui sarebbe soggetto il tradizionale luna park allestito nei mesi di ottobre/novembre, non ritenendo univoche ed esaustive le precedenti comunicazioni ricevute al riguardo.

In argomento, tenuto conto dei quesiti, in parte analoghi, pervenuti nella stessa materia da parte di alcune Prefetture nonché delle incertezze applicative da varie parti segnalate, si è proceduto, d'intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad un riesame complessivo della tematica delle verifiche di competenza delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di sagre, feste tradizionali, ecc., a mente del quale si forniscono le indicazioni che seguono, relative alla fattispecie segnalata.

Si precisa che la disamina è stata eseguita prima dell'adozione del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, il cui art. 12, comma 20, come si dirà più diffusamente, ha inciso sulla materia prevedendo il superamento delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui trattasi.

Tanto premesso, va preliminarmente ribadito che la manifestazione in questione non costituisce "parco di divertimento" ai sensi dell'art. 142, ultimo comma, lett. b), del Regolamento di esecuzione del TULPS, come riformulato dall'art. 4 del DPR 28.5.2001, n. 311, che attribuisce alla Commissione provinciale di vigilanza la competenza esclusiva alle verifiche previste dallo stesso regolamento.

sz





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al riguardo, senza soffermarsi diffusamente sulla nozione di “parco di divertimento”, che comunque non trova una definizione esplicita a livello legislativo, per i fini che qui interessano pare sufficiente concludere che essa presuppone degli elementi verosimilmente mancanti nel caso di specie (la unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate).

Al riguardo, si richiamano le indicazioni già fornite da codesta Prefettura al Comune di Perugia con nota n. 38446 del 6 ottobre 2010.

Nondimeno, l'allestimento in questione, benché privo dei requisiti del “parco di divertimento”, è suscettibile di determinare, per il numero di attrazioni e per la affluenza di pubblico prevista, la creazione di uno spazio definito, tale da esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, e, quindi, da richiedere una verifica tecnica preventiva.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli “allestimenti temporanei” di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali” di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In definitiva, una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante, non riconducibile ad una gestione unitaria ma ad una pluralità di gestori, tale però da costituire un'area dedicata al divertimento, all'aperto, come in occasione dell'evento di cui trattasi, con la presenza di attrazioni classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968, ben può costituire un “locale di pubblico spettacolo”, soggetto alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente Commissione di vigilanza.

Va precisato che, in questi casi, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, sia pure solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

In ordine alla individuazione della Commissione di vigilanza competente in base alle disposizioni dei richiamati articoli del Regolamento TULPS, si ritiene possa farsi riferimento, anche a mente delle considerazioni svolte, al criterio indicato dall'art. 142, ultimo comma, lett. a), che riserva alla Commissione provinciale le verifiche, tra l'altro, "*per gli altri locali ... di capienza superiore a 5.000 spettatori*".

Detta capienza pare determinabile, con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in parola, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; al riguardo, si evidenzia che la soluzione è conforme a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento al riparto di competenza tra Commissioni comunali e provinciali in occasione di sfilate di carri allegorici.

Come si è cennato, tuttavia, sulla materia ha recentemente inciso l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, che prevede la soppressione, a decorrere dalla data di scadenza, degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tra questi organismi sono annoverate anche le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La stessa norma trasferisce le competenze degli organismi soppressi "*ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano*".

La previsione, che riguarda un consistente numero di commissioni costituite presso questo Ministero e presso gli uffici periferici, pone complessi problemi interpretativi sui quali lo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

scrivente non può pronunciarsi allo stato, poiché, attesa la pluralità degli uffici coinvolti, pare opportuna una linea interpretativa omogenea e comune.

Le incertezze riguardano sia la esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, sia l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze.

Quanto al primo profilo, secondo una interpretazione rigorosa, la soppressione potrebbe addirittura considerarsi già avvenuta lo scorso mese di luglio, per tutti gli organismi interessati.

Infatti, tutte le commissioni ed i comitati di cui si parla operavano in un comune regime di "proroga biennale", disposta - in attuazione del citato art. 68, c. 2, del D.L. 25.6.2008, n. 112 - dal DPCM 13.10.2011. Benché tale DPCM non prevedesse un termine iniziale di decorrenza della proroga, esso potrebbe individuarsi nella data di scadenza prevista, in una prima fase e per tutti gli stessi organismi, dall'art. 3 del DPR n. 85/2007, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 (tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, il 20 luglio 2007).

Quanto al secondo profilo, l'ufficio titolare delle competenze trasferite, nella gran parte dei casi, compreso quello della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non sembra potersi individuare in modo agevole ed automatico, attese le pluralità di competenze tecniche specialistiche degli organismi in discorso e la loro articolata composizione.

Andranno, inoltre, definite le modalità applicative della nuova disposizione di legge e le procedure attraverso le quali gli uffici destinatari dell'attività trasferita, privi della varietà di competenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidati agli organismi collegiali soppressi, potranno supplire, eseguendo gli stessi compiti con pari efficacia giuridica ed affidabilità sostanziale.

Su tali questioni lo scrivente, al momento, non può che fare riserva di ulteriori seguiti, nelle more della messa a punto di indirizzi interpretativi unitari e condivisi da parte di tutti gli uffici interessati.

Si prega, pertanto, codesta Prefettura di far pervenire al Comune di Perugia, per l'intanto, gli elementi di risposta che precedono.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mureddu